

SENATO DELLA REPUBBLICA

Ricorso TAR

1

CORTE DI APPELLO DI ROMA
Ufficiali Giudiziari

SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

N. 25088^{Cron.}/5

(firma)

Avvertenze

Sulla presente busta devono appendersi francobolli per l'importo complessivo delle seguenti tasse:

1. Francatura e raccomandazione del plico;
2. Francatura e raccomandazione della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1-A. Deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario, purchè trattasi di persona sana di mente e di età maggiore ai quattordici anni.

Se il plico è rifiutato o non si è potuto consegnare, deve essere lasciato avviso contenente l'avvertimento che esso resterà depositato presso l'ufficio postale a disposizione del destinatario per gg. 10, trascorsi i quali viene restituito al mittente con l'indicazione « non ritirato ».

Racc. N.

Senatore

Francesco De Martino

V. Anisello Falcone 258

80127

NAPOLI

6



AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO - ROMA

RICORRE

l'On.le Avv. Carlo Tassi, in proprio e con le difese dell'Avv. Alessandro Bozza di Roma, Via del Babuino 124, domiciliatario giusta mandato a margine,

CONTRO E PER L'ANNULLAMENTO

del D.P.R. 1° Giugno 1991 in G.U. 129 del 4/6/91, nomina senatori a vita, convalidata nella seduta 18 - 19/6/91, di Agnelli Avv. Giovanni, Andreotti On.le Giulio, De Martino Prof. Francesco, Taviani Sen. Prof. Emilio Paolo, nonché del precedente D.P.R. 18/7/84, convalidato nella seduta del Senato 25/7/84, no

mina senatori a vita Bo Prof. Carlo e Bobbio Prof. Norberto, e delle relative convalide ed

ESPONE

la "costituzione della repubblica", legge fondamentale dello Stato, nel ricostituire l'ordinamento democratico dopo la nostra parentesi autoritaria ha voluto delimitare con precisione poteri, e autorità, del Capo dello Stato, come persona e come funzione, privilegiando gli organi rappresentativi; sostituendo a quelli precedenti - senato di nomina regia, camera organica dei Fasci e delle Corporazioni - una camera ed un senato integralmente elettivi. Unica eccezione, che non fa venir meno il principio democratico della rappresentanza e che, come eccezione, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva, è l'art. 59, che, al 1° comma, dichiara senatori a vita i singoli ex Presidenti della repubblica e che, al 2° comma,

Delega a rappresentarmi e difendermi, anche disgiuntamente nel presente giudizio con mandato per ogni fase e grado, ivi compresi la fase di esecuzione e di opposizione, con facoltà di convenire terzi in giudizio transigere rinunciare agli atti e farsi sostituire l'avv.

Alessandro Bozza

eleggendo domicilio presso il suo studio in Roma, Via del Babuino 124

[Signature]

Ho Alonzo Bm

5

pone a disposizione della carica de "il presidente della repub
blica" cinque scranni da senatore a vita, memoria dell'antico
privilegio reale. Ed in effetti l'art. 59, al 1° comma, attri
buisce il laticlavio al singolo ex presidente con la dizione:
"chi (= colui che) è stato presidente"; mentre al secondo comma,
riferendosi invece a "il presidente", vuole indicare la funzio
ne di presidenza, la carica impersonale: infatti non sta
scritto: 'chi è presidente'; non 'ogni presidente'.
Dunque non a favore di 'ogni presidente', di 'chi è presi
dente, bensì dell'istituto di presidenza, della carica de "il presidente" in
assoluto è a disposizione il numerus clausus dei 5 posti per se
natore a vita. In caso contrario avremmo una pletora di senato
ri a vita, coi conseguenti angosciosi dubbi: in caso
di rielezione la medesima persona disporrebbe di altre cinque
nomine? E in caso di dimissioni o morte pendente il mandato,
senza aver proceduto, il subentrante aggiungerebbe ai suoi i
cinque posti in precedenza non sfruttati? E il subentrante in
anticipo? E così via.

Appare dunque evidente, razionale e di buon senso, oltre che lo
gica lettura e interpretazione dello spirito e della lettera
dello art. 59, e così dall'ermeneutica e dalla grammatica, che
possano sedere nella Curia cinque soli individui, come senatori
a vita di nomina presidenziale.

Ne consegue che le nomine in eccesso sono affette da nullità in
sanabile e giuridica inesistenza.

6

Pertanto, essendo nel 1984 ancora vivi e vitali quattro senatori a vita, fu ed è radicalmente ed insanabilmente nulla per mancanza di posti la nomina presidenziale per senatori a vita dei Prof. Carlo Bo e Prof. Norberto Bobbio; essendo oggi vacante un solo posto per il ritorno al Creatore dei Sen.ri Camilla Ravera ed Eduardo De Filippo, e la successiva nomina del Sen. Giovanni Spadolini, sono parimenti nulle le nomine soprannumero di cui allo impugnato DPR e successiva convalida, Agnelli Avv. Giovanni, Andreotti On.le Giulio, De Martino Prof. Francesco, Taviani Prof. Emilio Paolo.

Appare necessaria la sospensione delle nomine e tanto chiede il ricorrente. E' infatti evidente, nel gioco democratico, il pericolo che venga falsata la volontà popolare delegata al Parlamento la' dove la sua formazione sia stata frutto di suffragi nulli; e soprattutto il danno economico all'Erario, e perciò ai contribuenti che hanno diritto e interesse a che non vengano corrisposte le indennità e prebende legate alla carica, di difficile se non impossibile recupero presso i non aventi diritto.

PER TALI MOTIVI

chiedono che questo Trib.le Ecc.mo voglia dichiarare la nullità insanabile, giuridica inesistenza, delle nomine presidenziali a senatore a vita dei: Sigg. Prof. Carlo Bo e Prof. Norberto Bobbio; Avv. Giovanni Agnelli, On.le Giulio Andreotti, Prof. Francesco De Martino, Sen. Prof. Paolo Emilio Taviani, per la violazione dell'art. 59, 2° c., Costituzione;

sospendere in via cautelare la esecutorietà dei DPR e relative
convalide, per il pericolo alle istituzioni, la' dove non aven
ti diritto concorressero a reggerle, ed il pericolo del danno
economico conseguente al pagamento delle indennità senatoriali
non dovute e difficilmente recuperabili da alcuni.

EST. ADD. 1991

25088

All'originale relazionato si allegheranno: 1) copia G.U. 4/6/91;
2) copia elenco senatori 2/3/90; 3) copia elenco senatori
20/6/91; 4-5) copia resoconti Senato 18 e 19 Giugno 1991.

Cron. Ric.

Roma, li 1° Luglio 1991

Dir. notif. L.

Avv. Carlo Tassi

Tras. Km.

Avv. Alessandro Bozza

Erario

Totale L.

Postali

Totale g.L.

L'Ufficiale Giudiziario

Carriani
Bozza

RELATA DI NOTIFICAZIONE
Unico Notifiche della Corte d'Appello di Roma
richieste come sopra ha per oggetto la causa
al Sig. San. Francesco De Martini, Via Orsello
Falcone 258, Napoli
domato come in atti ivi mediante consegna di copia
a mani di persona qualificata per

a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149

G.P.O., tramite l'Ufficio Postale di Roma - Prati

Roma, li

EST. ADD. 1991

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
306

8

On. Prof. Silvano Labriola
Presidente
della Commissione Affari Costituzionali,
della Presidenza del Consiglio e Interni
della Camera dei Deputati



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DEL LAZIO

Sezione PRIMA



VERBALE

GLI AFFARI CHIAMATI IN DISCUSSIONE

all'udienza del 28 AGO 1991 19

N. _____

N. d'ordine	Numero ricorso	PARTI	AVVOCATI	RELATORE	OGGETTO
3	2741/ 91	MUSICARO Francesco C/ U.S.L. RM/4	Fucci C.	JUSO	Sospensione della quilibra per tre mesi.
4	2826/ 91	TASSI Carlo C/ Pres. Cons. Ministri	Bozza * * *	JUSO	Nomina senatori a vita.
5	2832/ 91	FREILLES Alessandro C/ Ministero Difesa	Arena * * *	JUSO	Rilascio alloggio.
6	2579/ 91	MIGNONE Paola ed altri C/ Ministero Tesoro	Goggiamani * * *	RAVALLI	Nomina in ruolo vincitori e idonei concorso a posti di assistente amministrativi.
7	2638/ 91	PICCICHE' Vito Emilio C/ Ministero Esteri	Grenga * * *	RAVALLI	Restituzione ruoli provenienza.

Vengono uditi per la parte l'avv. Fucci e l'interessato che deposita atto di costituzione e documenti -
Passa in decisione.

Intervengono per la parte l'avv. Tassi, in proprio, e l'avv. dello Stato Zotta e, a richiesta infinita degli intervenuti, il Presidente dispone il rinvio al merito del ricorso.

Nessuno intervento per la parte -
Il Presidente dispone il passaggio in decisione.

Intervengono per la parte l'avv. Goggiamani e l'avv. dello Stato Del Grillo e, su concessione richiesta degli intervenuti, il Presidente dispone il rinvio al merito del ricorso.

Vengono uditi per la parte l'avv. Grenga e l'avv. dello Stato Saverio che deposita atto di costituzione -
Passa in decisione.



CT. 16632/91

En

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

* * *

TRIBUNALE REGIONALE AMM.VO DEL LAZIO

SEZ. I^a - N.R. 2826/91 - Ud. sosp. 28 agosto 1991

M E M O R I A

del Senato della Repubblica in persona del Presidente p.t. e del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., ambedue rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, domiciliario,

CONTRO

l'On. Carlo Tassi, rappresentato e difeso dall'avv.

Alessandro Bozza, presso il cui studio in Roma, Via del Babuino, n. 124, domicilia elettivamente,

nel ricorso volto all'annullamento

"del d.P.R. 1° giugno 1991, in G.U. 129 del 4

giugno 1991, nomina senatori a vita, convalidata

nella seduta 18-19 giugno 1991, di Agnelli avv.

Giovanni, Andreotti On.le Giulio, De Martino

Prof. Francesco, Taviani Sen. Prof. Emilio Paolo,

nonchè del precedente d.P.R. 18 luglio 1984,

convalidato nella seduta del Senato 25 luglio

1984, nomina senatori a vita Bo Prof. Carlo e

Bobbio Prof. Norberto e delle relative convalide".

* * *

Con ricorso 1° agosto u.s. l'On.le Carlo Tassi ha impugnato i decreti di nomina 1 giugno 1991 dei senatori a vita avv. Giovanni Agnelli, on.le Giulio Andreotti, prof. Francesco De Martino, sen. prof. Emilio Paolo Taviani, nonché i decreti 18 luglio 1984 di nomina dei senatori a vita prof. Carlo Bo e prof. Norberto Bobbio.

Il ricorrente assume che le nomine sarebbero "inesistenti e nulle" perchè effettuate oltre i limiti numerici consentiti dall'art. 59, comma 2 Cost.: tale norma, invero, che testualmente recita "il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario" deve essere interpretata nel senso che accanto ai membri eletti, possono sedere nell'assemblea del Senato solo cinque senatori di nomina presidenziale, mentre invece, erroneamente, con i provvedimenti impugnati, la norma è stata interpretata nel senso che ogni presidente della Repubblica - inteso così non come organo supremo dello Stato, ma come la persona investita di quella

carica - ha la facoltà di nominare cinque senatori a vita, potendo così verificarsi, come si sta verificando, che il loro numero complessivo superi le cinque unità.

Il ricorrente chiede, pertanto, che l'Ecc.mo TAR voglia dichiarare "la nullità insanabile, giuridica inesistenza, delle nomine presidenziali", sopra menzionate.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile sotto vari profili e, comunque, infondato nel merito.

1) Recita l'art. 66 della Costituzione: "Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità".

E' la solenne affermazione della prerogativa del Parlamento tradizionalmente denominata "verifica dei poteri", già prevista dallo Statuto albertino (art. 60) e comune nell'800 a tutti gli ordinamenti europei dotati di assemblee rappresentative: all'epoca il riconoscimento della competenza esclusiva delle assemblee elettive a verificare la legittima investitura dei propri membri costituì un momento determinante della lotta per la difesa della loro indipendenza contro

il sovrano e comunque il potere esecutivo. Oggi il principio è in molti ordinamenti superato, e tale sindacato è stato attribuito alle competenze della magistratura, ma è rimasto ben saldo nella costituzione della Repubblica italiana, come espressione della "sovranità" del Parlamento e, in definitiva, della separatezza dei poteri dello Stato (per una sintesi dell'evoluzione storica dell'istituto cfr. Elia, elezioni politiche - contenzioso - in Enc. diritto).

Il procedimento di verifica è regolato, per il Senato, oltre che dal ricordato art. 66, dall'art. 19 del regolamento del Senato 17 febbraio 1971 e, in mancanza del regolamento per la verifica dei poteri, previsto dal comma 2 art. 19 cit., dall'apposito regolamento della Giunta delle elezioni della Camera 12 dicembre 1962 (richiamato dal Senato con specifica delibera assembleare all'inizio di ogni legislatura).

In breve, secondo tali regole la Giunta delle elezioni svolge compiti istruttori - con attività solo eventualmente contenziosa ove vi sia contestazione dei titoli di legittimazione o della regolarità della elezione - sottoponendo poi al plenum assembleare le proprie proposte: l'assemblea

15 i

ha compiti decisori.

Si è discusso sulla natura dell'attività deferita alle camere in materia: la dottrina forse prevalente è orientata a ritenere che svolgano vera e propria attività giurisdizionale, traendo significativi argomenti dalla lettera e dallo spirito della costituzione.

L'art. 66, invero, usa il verbo giudicare, il che fa già supporre che si sia inteso affidare alle camere un potere giudiziario in materia: ma tale conclusione trova inequivocabile conferma nella volontà del costituente, manifestata soprattutto negli artt. 24, 113 e 134, di non lasciar scoperto nessun settore della vita del diritto rispetto alla tutela giurisdizionale, di non sottrarre al giudizio nessun atto e, particolarmente, quegli atti che costituiscono l'applicazione di una legge. Non essendo stabiliti altri giudici per valutare l'applicazione delle leggi elettorali politiche (come è invece per le elezioni amministrative, cosicchè il problema si presenta in questo settore con profili assai diversi), non si può ridurre il "giudica" dell'art. 66, come pure qualcuno ritiene, ad una definizione sbagliata del legislatore costituente, ma bisogna invece

riconoscere in questo termine una carica precettiva, che attribuisce il potere alle camere di funzionare "da giudici", con procedure e garanzie giurisdizionali e non come corpo politico (Elia, op. cit., p. 785 e ss., con ampi richiami dottrinali in nota; sulla stessa linea Mazziotti, Virga, Cerri).

Con argomenti non meno validi, peraltro, si sostiene la natura di attività amministrativa, ovvero di controllo costituzionale di legittimità (per la prima: Ferrari, Balladore Pallieri, Mazzella; per la seconda: Santi Romano, Galeotti; per una aggionata panoramica sulla problematica cfr. Lippolis, in Commentario alla Costituzione di Branca, commento all'art. 66). Ma, vuoi che si propenda per la natura giurisdizionale della verifica, vuoi che la si neghi, la soluzione non incide sulla competenza esclusiva delle camere in materia di verifica dei poteri: "Né assume rilevanza, nella soluzione del problema che qui interessa, lo stabilire se quel procedimento, come sostiene il ricorrente e una parte della dottrina ritiene, abbia natura intrinsecamente giurisdizionale (la quale natura comporterebbe, fra l'altro, anche la possibilità per le camere

di deferire alla Corte Costituzionale il giudizio di costituzionalità sulle norme da applicare). Infatti, qualunque sia la specifica natura dell'attività svolta dalle camere in sede di verifica dei poteri (legislativa in senso lato, obiettivamente amministrativa, intrinsecamente giurisdizionale, ovvero ancora di mero esercizio d'un peculiare potere di controllo costituzionale), è comunque da considerarsi escluso ogni sindacato, alternativo, concorrente o successivo, da parte di qualsiasi attività giurisdizionale, siccome palesemente lesivo di una prerogativa legata alla particolare autonomia delle camere stesse quali organi sovrani. Ed in particolare il sindacato successivo espressamente richiesto dal ricorrente con l'esperita azione sarebbe da escludere anche ravvisando una natura intrinsecamente giurisdizionale in detta attività, perchè, come già chiarito nelle succitate sentenze, si tratterebbe in ogni caso di una "giurisdizione interna" propria di organi sovrani, che sarebbero sottratti dunque alla generale disciplina costituzionalizzata della giurisdizione (mirante alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi da parte dei giudici ordinari o amministrativi), insieme con la qua-

le - va aggiunto - tenderebbe a coprire ogni sfera della vita del diritto, per realizzare quella globalità di tutela giurisdizionale voluta dalla nostra Costituzione (art. 24, 113, 134), e cui tendono anche le norme sovranazionali invocate nella memoria difensiva del ricorrente" (S.U. 17 ottobre 1980, n. 5583, in Giur. It. I, 1, 750 e ss., con richiami dottrinali e giurisprudenziali in nota).

Dunque le deliberazioni delle Camere non sono impugnabili presso alcun organo giurisdizionale: esse rappresentano la decisione definitiva del caso (art. 87, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, T.U. delle leggi sulla elezione delle camere dei deputati - ma la norma vale anche per il Senato): nella prospettiva anzi di una natura giurisdizionale della pronuncia si parla di vero e proprio giudicato (Virga, La verifica dei poteri, 1949, p. 68 e ss.).

Concludendo "l'art. 64 Cost. stabilisce che ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei propri componenti e, in base al successivo art. 66, ciascuna camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità.

L'art. 62 d.P.R. 5 febbraio 1943 n. 26 (ora art. 87 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361) riserva alla Camera di deputati la convalida della elezione dei propri componenti nonché la pronuncia del giudizio definitivo sulle contestazioni e le proteste e, in generale su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente. Tali disposizioni, contenute nel testo unico delle norme per le elezioni della Camera dei deputati, sono richiamate nella disciplina delle elezioni del Senato (art. 25 l. 6 febbraio 1948 n. 29, modificata dalla l. 28 aprile 1967 n. 262; art. 2 l. 27 febbraio 1958 n. 64)".

"In relazione alle citate norme della Costituzione, le camere si sono date il proprio regolamento, in cui sono dettate, fra l'altro, anche le norme relative alla verifica delle elezioni e della nomina degli eletti. Per il Senato, nell'art. 7 del regolamento approvato il 18 giugno 1948, ed ora nell'art. 19 del successivo regolamento approvato il 17 febbraio 1971, sono previste composizione e materia riservata alla cognizione di un'apposita "giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari", cui spetta la verifica

delle elezioni e delle nomine a senatore".

"In questo quadro normativo, le sezioni unite ebbero ad affermare il principio che, nel vigente ordinamento costituzionale, la tutela dei diritti soggettivi pubblici all'acquisizione di un mandato politico è affidata esclusivamente alle camere legislative, per mezzo dell'apposito organo (giunta delle elezioni) e, in ultima istanza (eventualmente), all'assemblea delle camere stesse, nell'ambito del potere di controllo sulla validità e regolarità delle operazioni elettorali (sent. 2036/67, Foro it., 1967, I, 2009), precisando successivamente (sent. 674, id., 1972, I, 2985) che l'attività delle camere legislative dello Stato in sede di verifica di poteri sfugge a qualsiasi sindacato alternativo, concorrente o successivo da parte di qualsivoglia autorità giurisdizionale, ordinaria o amministrativa" (S.U. 14 dicembre 1984, n. 6568, in Foro it. 1985, I, 1379).

Non sembra vi sia altro da aggiungere per dimostrare il difetto assoluto di giurisdizione nel ricorso Tassi.

2) In via subordinata il ricorso è inammissibile per altro verso: esso è infatti volto ad impugnare atti politici, come tali sottratti a qualsiasi

sindacato giurisdizionale (art. 31, R.d. 26 giugno 1924, n. 1054).

Come si evince dalla norma sopra richiamata, tali atti sono caratterizzati da due elementi: un elemento formale, costituito dal fatto che essi promanano da organi appartenenti al Governo (e quindi anche dal Presidente della Repubblica), un elemento materiale costituito dal fatto che essi sono emanati nell'esercizio del potere politico (distinto dagli altri tre tradizionali, in particolare da quello amm.vo). Ed hanno sicuramente questa specifica qualificazione gli atti costituzionali, adottati cioè dagli organi costituzionali nell'esercizio delle loro specifiche funzioni, qual'è quella del Presidente della Repubblica della nomina dei senatori a vita.

3) Il ricorso è poi inammissibile perchè l'On.le Tassi non ha alcun interesse diretto e attuale da far valere nel giudizio che egli intende sottoporre a codesto Ecc.mo TAR.

Si noti che egli è stato eletto alla Camera dei deputati (ma, ovviamente, egli egualmente non avrebbe un interesse diretto e attuale anche se fosse stato eletto senatore), sicchè nel proporre il presente ricorso, non avendo egli alcun

rapporto con il Senato della Repubblica, agisce come un *quisque de populo*. Ora la nostra legislazione non prevede affatto nella soggetta materia una azione popolare, quale dovrebbe qualificarsi il ricorso in esame, per essere ritenuto ammissibile.

Non è fuor di luogo ricordare, in proposito, che le norme che ammettono le azioni popolari sono eccezionali, per cui non sono suscettibili di applicazione analogica.

4) Infine, per mera completezza difensiva, è appena il caso di rilevare che il ricorso contro il d.P.R. 18 luglio 1984 di nomina del prof. Carlo Bo e del prof. Norberto Bobbio è irricevibile, essendo scaduti da anni i relativi termini.

5) Sul merito del ricorso.

Coloro che sostengono la tesi del *numerus clausus* dei senatori di nomina presidenziale, fanno principalmente leva sul dibattito che si ebbe al riguardo nell'Assemblea costituente: ma come ha notato autorevole dottrina, una attenta rilettura dei resoconti parlamentari, induce a ritenere che non possono trarsi argomenti decisivi a favore dell'una o dell'altra tesi (si rimanda in proposito allo studio G. Ferrari, La nomina

dei senatori vitalizi, in Studi Crosa 1960).

Controparte, per suo verso, appunta l'attenzione sulla lettera della norma, osservando che il comma 2 art. 59 attribuisce il potere di nomina a "il Presidente della Repubblica", cioè all'organo, e non a "ogni Presidente".

Si oppone che se è vero che la Costituzione attribuisce al Presidente il potere di nomina, non è pensabile che l'esercizio di tale potere, discrezionale nell'an, possa essere impedito dall'esercizio che della stessa facoltà abbiano fatto i suoi predecessori; in altri termini, non è logico interpretare una norma nel senso che sia nel contempo attributiva di una facoltà e potenzialmente negativa della medesima.

Mentre la figura del potere-dovere è direttamente connessa con l'istituzione, non si può dire altrettanto nel caso in cui il potere non risulti accoppiato al dovere ma si riveli libero nell'an. Ed invero, esso perde quel carattere di automatismo, che si accompagna all'esercizio obbligatorio in cui la persona scompare nell'istituzione, rispetto alla quale quell'attività si profila come essenziale. Al contrario, laddove la necessitas attiene solo al come del potere, cioè

al suo contenuto e modo di essere, ma non anche al se, ivi assume rilevanza l'elemento personale, nei cui confronti l'istituzione è piuttosto il titolo che legittima l'esercizio di quel potere. Di conseguenza, non trattandosi più di attività ad essa essenziale, viene a cessare l'esigenza di considerarla nella sua continuità, in quanto appunto quella attività non è preordinata allo scopo di assicurare la continuità dell'ordinamento in genere e della determinata istituzione in particolare.

Un potere libero nell'an conserva tale suo carattere solo se può essere esercitato, non da un titolare ad esclusione degli altri successivi, ma da qualsiasi persona, a partire dal momento stesso in cui questa acquista la titolarità della funzione.

Ma se soltanto l'attività dovuta ha il carattere dell'essenzialità istituzionale, ne deriva che ogni altra attività va piuttosto collegata non già alla persona in quanto tale ma in quanto rivestita della qualità di organo. In altri termini nell'attività dovuta la connessione si opera direttamente fra il potere e l'istituzione; nell'attività facoltativa, viceversa, si opera pur

sempre fra il potere e l'istituzione, ma indirettamente, cioè tramite la persona che ha la titolarità di quella e, quindi, nel nostro caso, fra il potere ed ogni singolo mandato cui corrisponde un diverso titolare.

Dato e non concesso che i senatori di nomina presidenziale costituiscono davvero un *numerus clausus* assoluto e non relativo ad ogni singolo capo dello Stato, è tutt'altro che irrealistico supporre che nel corso di un mandato presidenziale non si renda possibile procedere ad alcuna nomina.

In tal caso un Presidente della Repubblica verrebbe concretamente spogliato di un potere che tuttavia, per espressa disposizione costituzionale è facoltizzato ad esercitare.

Ma così non si avrebbe neppure la trasformazione del potere da libero a vincolato, bensì una strana specie di attività facoltativa, che però non sarebbe in facoltà del titolare di esercitare, anche quando lo volesse. Insomma una conseguenza sul piano giuridico manifestamente contraddittoria (Ferrari op. cit.).

Dunque, se è vero che l'art. 59 parla semplicemente di "il Presidente della Repubblica", è anche vero che l'attribuzione della facoltà di

nomina deve indurre a leggere "ogni Presidente della Repubblica".

Gli inconvenienti pratici e i dubbi, definiti dal ricorrente "angosciosi", interpretativi derivanti dall'accoglimento della tesi sopra illustrata, non hanno ragione di essere: uno degli argomenti più forti, ripresi anche in sede di discussione parlamentare, è il timore di una possibile pletora di senatori a vita, che porterebbe ad uno snaturamento del carattere elettivo del Senato: ma il timore non ha ragione di essere.

La durata settennale del mandato presidenziale; la durata - ahimé! sempre troppo breve - della vita umana; la circostanza ineludibile che l'acquisizione dei titoli indicati dalla Costituzione per essere prescelti al laticlavio sarà sufficientemente apprezzabile solo in tarda età, inducono al facile pronostico che l'evenienza temuta sia del tutto irrealistica.

E poi l'art. 59 va raffrontato con l'art. 57, che fissa il numero dei senatori elettivi, ma tace sul numero dei senatori a vita - sia, come ovvio, quello dei senatori di diritto, che quello di nomina presidenziale -.

Per finire, neppure porta argomenti a favore

della tesi restrittiva la considerazione che l'art. 59 è inserito nel titolo dedicato al Parlamento e non in quello dedicato al Presidente della Repubblica, perchè la collocazione topografica è dovuta a ovvi motivi esclusivamente pratici.

In definitiva, il richiamo ai lavori preparatori non è assolutamente determinante; non esistono argomenti ermeneutici letterali, sistematici o logici che inducano a propendere per la tesi restrittiva, mentre serie considerazioni di ordine logico giuridico portano a ritenere corretta la tesi ex adverso contestata.

6) Poche battute, infine, sull'istanza di sospensiva.

Manca il fumus boni iuris perchè, a tacere d'altro, è insuperabile il difetto assoluto di giurisdizione e in ogni caso il provvedimento è stato da tempo eseguito.

Sul danno grave e irreparabile, da un lato non si capisce quale possa essere la compromissione, per di più grave e irreparabile, degli interessi - come si è visto sopra inesistenti - del ricorrente; dall'altro, non può egli ellegare a giustificazione della richiesta i pretesi danni che subirebbe l'Erario o comunque lo Stato, perchè,

come si accennava dianzi, il presente non è un ricorso popolare.

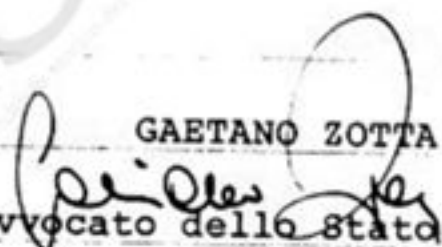
* * *

Si conclude perchè, previa reiezione dell'istanza di sospensiva, il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero infondato.

Vinte le spese di lite.

* * *

Roma, 24 agosto 1991

GAETANO ZOTTA

Avvocato dello Stato



CAMERA DEI DEPUTATI

URGENTE

PER CORRIERE



Sen. Prof.
Francesco DE MARTINO
Via A. Falcone, 258
N A P O L I

Senato della Repubblica
—
Il Segretario Generale

31

SPERONI

ROCCHI

Senato della Repubblica

Il Presidente

Con un affettuoso
pensiero

Giovanni Spadolini

34
2201
91
RE P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
(Sezione I^a) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso n. 1826/1991 proposto dall'on. Avv.
Carlo Tassi, rappresentato e difeso in proprio e
dall'avv. Alessandro Bozza, presso il quale è elet-
tivamente domiciliato in Roma, via del Babuino, n.
24

c o n t r o

il Presidente della Repubblica, il Presidente del
Senato o il Presidente del Consiglio dei ministri,
gli ultimi due rappresentati e difesi dall'Avvocatu-
ra generale dello Stato

e nei confronti

dell'avv. Giovanni Agnelli, dell'avv. Giulio Andre-
otti, dal prof. Francesco De Martino, del prof.
Emilio Paolo Taviani, del prof. Carlo Bo e del prof.
Norberto Bobbio, non costituiti

per l'annullamento

del D.P.R. 1° giugno 1991 in data 4 giugno 1991 e
del D.P.R. 18 luglio 1984, con i quali il Presidente
della Repubblica ha disposto nomine di senatori a
vita.

35

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto d'intervento ad adiuvandum;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
dell'Avvocatura generale dello Stato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno
delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 18 dicembre 1991, rela-
tore il Consigliere Marcello Borioni, uditi, gli
avv.ti Bozza e Tassi per il ricorrente e l'avv.
dello Stato D. Russo per l'amministrazione
resistente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto
quanto segue:

F A T T O

L'avv. Carlo Tassi ha impugnato davanti a questo
Tribunale Amministrativo i decreti in epigrafe con i
quali il Presidente della Repubblica ha nominato
senatori a vita l'avv. Giovanni Agnelli, l'on. Giu-
lio Andreotti, il prof. Francesco De Martino, il
sen. prof. Emilio Paolo Taviani (D.P.R. 1° giugno
1991), il prof. Carlo Bo e il prof. Norberto Bobbio
(D.P.R. 25 luglio 1984).

Il ricorrente sostiene che le nomine sono affette
da "nullità insanabile e giuridica inesistenza",

36

essendo state disposte in eccedenza al limite numerico posto dall'art. 59, comma II, della Costituzione.

Successivamente sono state depositate in giudizio una memoria illustrativa delle tesi del ricorrente e un atto, non notificato, definito "comparsa popolare d'intervento".

L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio per il Senato della Repubblica e per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, l'inammissibilità per difetto di un'interesse diretto ed attuale, la tardività per quanto concerne il D.P.R. 18 luglio 1984; ha infine, controdedotto alla censura proposta con il ricorso del quale ha chiesto il rigetto.

D I R I T T O

E' fondata l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione opposta dall'Avvocatura dello Stato.

Anzitutto va rilevato, che, essendo le ^{nomine}~~nomine~~ dei senatori a vita (art. 59, comma II, della Costituzione), secondo la tesi generalmente accolta dalla dottrina, atti di iniziativa esclusiva e di competenza propria del Presidente della Repubblica, i

decreti impugnati non rappresentano una partecipazione all'esercizio di funzioni amministrative, ma esprimono una peculiare potestà del Presidente della Repubblica, organo che si colloca, come ha ribadito la Corte Costituzionale, al di fuori dei poteri tradizionali dello Stato (Corte Costituzionale 12 novembre 1980, n. 150; 19 aprile 1962, n. 35).

Del che dà conferma la prassi, per cui non vi è proposta governativa.

Inoltre, va considerato che le nomine presidenziali si ricollegano direttamente all'ordinamento costituzionale, nel quale trovano la propria fonte immediata e nel cui ambito esauriscono i propri effetti, concorrendo, pur se in misura marginale, a determinare la composizione del Parlamento.

Già queste caratteristiche soggettive e funzionali condurrebbero ad escludere che si tratti di atti riconducibili all'area sulla quale si esercita la giurisdizionale di questo Tribunale.

In ogni caso, è determinante, nel senso della sottrazione delle nomine dei senatori a vita al sindacato giurisdizionale, il disposto dell'art. 66 della Costituzione, che attribuisce a ciascuna Camera il giudizio sui titoli di ammissione dei suoi componenti.

Siffatta potestà di verifica, indipendentemente dalla sua natura giurisdizionale, affermata dalla dottrina prevalente, o amministrativa, si configura come una prerogativa costituzionale, posta a tutela della indipendenza e dell'autonomia del Parlamento.

La conseguenza è che il sindacato esercitato in altre sedi sui decreti impugnati, che costituiscono, avuto riguardo al loro immediato effetto tipico, titoli di ammissione al Senato, verrebbe a confliggere con una sfera di attribuzioni che, in considerazione della finalità perseguita, non può che essere esclusiva.

Vale quindi, anche nei confronti delle nomine presidenziali, il principio, ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, che il giudizio sull'ammissione dei parlamentari spetta alle stesse Camere "con esclusione di ogni sindacato alternativo, concorrente o successivo da parte di qualsivoglia autorità giurisdizionale, ordinaria o amministrativa", (da ultimo, SS. UU. 14 dicembre 1984, n. 6568).

Per le ragioni esposta va dichiarato il difetto di giurisdizionale del giudice adito.

Resta così precluso ogni ulteriore esame, anche in ordine alla sussistenza in capo al ricorrente,

39

che non riveste la carica di senatore della Repubblica, di ^{un}interesse qualificato e differenziato.

Le spese e gli onorari del giudizio possono essere compensati.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez.: I^a, dichiara il proprio difetto di giurisdizione sul ricorso proposto dall'on. avv. Carlo Tassi, come in epigrafe.

Spese compensate.

Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I^a, nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 con l'intervento dei sigg.:

Mario Egidio	SCHINAIA	Presidente
Marcello	BORIONI	Consigliere, est.
Giancarlo	TAVARNELLI	Consigliere

Mario E. Schinaia
Marcello Borioni *cr*

R.S.

40
PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA

IL SEGRETARIO DI SEZIONE



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE 1^a

Adde... copia conforme
alla presente è stata trasmessa al

AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO

a norma dell'art. 87 del Regolamento
di procedura 17 agosto 1907 n. 642.

IL DIRETTORE
DELLA SEGRETERIA

61
"Si dovrebbe pensare più a far bene,
che a star bene,
e così si finirebbe anche a star meglio"
(M. Marconi)



Pordenone, dicembre 1991

RISERVATA PERSONALE

Al Presidente della Repubblica Italiana, Francesco Cossiga
Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giulio Andreotti
Al Ministro della Sanità, Francesco De Lorenzo
Agli Onorevoli Senatori e Deputati

Roma

Il depliant qui allegato parla da solo e non ha bisogno di molti commenti. È ormai assodato da ricerche scientifiche numerose e convergenti che il fumo è uno dei principali fattori di rischio per l'umanità. Nel nostro Paese ben 80mila morti all'anno sono dovuti alla cattiva abitudine di fumare: una vera e propria strage senza possibilità di confronto con altre calamità che affliggono le società industrializzate. Purtroppo esiste una inerzia nel cambiare la situazione; lo Stato dà il cattivo esempio continuando a gestire il Monopolio del tabacco e nello stesso tempo impiegando danaro - attraverso il Servizio Sanitario Nazionale - per curare i danni che induce commercializzando le sigarette. Lo Stato inoltre non si decide a tutelare i non fumatori attraverso leggi che proibiscano il fumo nei luoghi pubblici.

Questo è un appello della "via di Natale": ci rivolgiamo alla Sua sensibilità perché si prendano rapidamente adeguati provvedimenti nell'interesse della salute pubblica.

Con ossequio.

"via di Natale - Pordenone"

Il Presidente

Gallini Franco

42.

RISERVATA PERSONALE



IL CANCRO
SI COMBATTE

*al Presidente della Repubblica
al Presidente Consiglio dei Ministri
al Ministro della Sanità
agli Onorevoli Deputati
agli Onorevoli Senatori*

Roma

13
MINISTERO FINANZI - VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA GIUNTA
UFFICIO DI ROMA

**CAMPAGNA D'INFORMAZIONE
SUI DANNI DEL FUMO**
della



Divisione Otorinolaringoiatria
Ospedale Civile - Pordenone e C.R.O. - Aviano

Servizio Epidemiologia
Centro Riferimento Oncologico - Aviano

Istituto Ricerche Farmacologiche
"Mario Negri" - Milano

Via di Natale - Pordenone
Casella Postale 165 - Tel. (0434) 27717-523505 - Fax (0434) 523505
Sede Legale c/o Notalo G. Bevilacqua - P.le Ellero, 6
Sede oper.: Piazza XX Settembre, Casa del Mutilato

44
*se non
credi che
il fumo
faccia male...*

**CONOSCERE
PER
PREVENIRE**





Questo è un polmone di un uomo di 60 anni che non ha mai fumato: è **perfettamente normale**.



Questo è il polmone di un uomo di 60 anni che ha fumato dall'età di 20 anni 1 pacchetto di sigarette al giorno: il colorito scuro della parte inferiore è dovuta a depositi di **catrame** che riducono la funzione respiratoria e l'ossigenazione del sangue, la macchia nella parte superiore è già un **tumore maligno** che infiltra i tessuti.